

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1900 DEL 17/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC A SEGUITO INTRODUZIONE NUOVO CATALOGO VENETO PRESCRIVIBILE. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/04/2025 AL 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1908/25

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si avvale delle professionalità presenti presso l'Ospedale hub di Vicenza per garantire prestazioni diagnostico-strumentali e specialistiche afferenti a discipline ad elevata specializzazione non presenti all'interno della propria dotazione organizzativa; tali prestazioni, erogate in regime di convenzione, rappresentano un elemento fondamentale per assicurare la continuità assistenziale e fornire una risposta appropriata e tempestiva ai bisogni di salute della popolazione del territorio;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025, questa Azienda ha prorogato per l'anno 2025 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Genetica Medica, Medicina Nucleare, Diagnostica PET-TAC e Anatomia Patologica, alle medesime condizioni previste dai precedenti accordi contrattuali, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- con nota prot. n. 273846 del 04/06/2025, la Regione del Veneto ha trasmesso la D.G.R. n. 581 del 29/05/2025, con la quale è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, disponendone l'entrata in vigore dal 15/06/2025;

Considerato che l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. n. 102801 dell'08/10/2025, recepita al protocollo aziendale con il n. 94308/25, ha comunicato di aver approvato, con proprio atto deliberativo n. 1653 del 26/09/2025, la convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Diagnostica PET-TAC, a valere per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2026;

Ritenuta la convenzione compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- recepire, con decorrenza 01/04/2025 e fino al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di Diagnostica PET-TAC, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- di prevedere un importo complessivo annuo pari a € 169.265,00 per ciascun anno di vigenza della convenzione e di dare atto che il relativo impegno di spesa per l'anno 2025 risulta già previsto con la deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di recepire, con decorrenza 01/04/2025 – 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di Diagnostica PET-TAC, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2025, già prevista dalla deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025, è stimata in € 169.265,00, da imputare al conto BA1500R00, "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2025;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2026 è stimata in € 169.265,00, da imputare al conto BA1500R00, "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI	
	DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramazza	
	PREMESSO CHE	
	l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 di cui al prot.	
	24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026, della	
	collaborazione per l'esecuzione di:	
	- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli	
	Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti	
	provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili <i>in</i>	
	<i>loco</i> per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di	
	personale dipendente qualificato;	
	- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui	
	l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo	
	disagio per i pazienti;	
	TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO	

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:

- 92.18.C Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con FDG;
- 92.18.D Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con altri radiofarmaci;
- 92.05.7 Tomografia ad emissione di positroni (PET CT) miocardica con FDG;
- 92.11.6 Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG;
- 92.11.A Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con altri radiofarmaci.

2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;

2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa

	fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a	
	quello previsto dal Nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in	
	vigore.	
	3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	4. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle	
	prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima al fine	
	di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta	
	dall'U.O.C. coinvolta.	
	Articolo 3 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la	
	tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Nuovo Nomenclatore	
	Tariffario della Regione Veneto in vigore.	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria	
	intraregionale.	
	Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 8, con cadenza trimestrale, invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune	
	verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività.	
	L'U.L.SS. 7 si impegna ad emettere ordinativo elettronico NSO entro giorni 10	
	(dieci) dal ricevimento del riepilogo di cui al capoverso precedente, dandone notizia	
	all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it , sulla base del quale, la stessa U.L.SS. n. 8,	
	emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 5 – Modalità di pagamento	

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è l'U.L.SS. n. 7.

L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8

Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti

nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti

strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,

entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata

normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione

ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in

modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di

legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/04/2025** al **31/12/2026** e potrà essere

rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente

accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda

non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del

personale coinvolto.

Articolo 9 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per

qualsunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente

competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi della Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 6 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)